

dossier

novembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2022

*Profili di interesse della
Commissione Affari costituzionali
(edizione provvisoria)*

A.S. n. 2448 (annesso e stati di previsione)



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 474/0/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

Progetti di legge 501/0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2022/2024, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal *dossier* generale sul disegno di legge in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INTRODUZIONE:

LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segnò la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché, da meramente formale o comunque funzionalmente limitata, espositiva di fattori legislativi di spesa senza loro modifica, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra pertanto, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca (esclusivamente) le disposizioni in materia di entrata e di spesa tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento). La Sezione II, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Articolo 27

(Fondo per interventi perequativi di natura previdenziale per le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Istituisce un **Fondo** per la realizzazione di **interventi perequativi di natura previdenziale** per il personale delle Forze armate, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Tale Fondo è provvisto di una **dotazione** di 20 milioni per l'anno 2022; 40 milioni per l'anno 2023; 60 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Esso è volto all'adozione di provvedimenti normativi di progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso:

- ✓ misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- ✓ misure integrative delle forme pensionistiche complementari. A siffatta integrazione è riservato almeno il 50 per cento delle risorse del Fondo.

Articolo 28

(Applicazione dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

Estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che non ne possano finora fruire - ossia della **Polizia di Stato** e della Polizia penitenziaria (diversamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del già Corpo forestale dello Stato, invece fruitori) - l'applicazione

dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ai fini del **ricalcolo della quota retributiva della pensione**.

Questo, ove si tratti di personale in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, alla data del 31 dicembre 1995.

Si dà così seguito ad interpretazione della giurisprudenza contabile (Sezioni riunite della Corte dei Conti, sentenze n. 1 e n. 12 del 2021), secondo la quale - al fine di rendere coerenti due riforme susseguitesi nel tempo, quella del d.P.R. n. 1092 del 1973 e quella della legge n. 335 del 1995 - la quota retributiva della pensione da liquidarsi (con il sistema misto) in favore del personale militare (o già militare, può aggiungersi, posta la riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza intervenuta con la legge n. 121 del 1981) cessato dal servizio con un'anzianità al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, vada calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

La **spesa** è di circa 28 milioni per il 2022; 32,5 milioni per il 2023; ed importi crescenti per gli anni a seguire, fino ai 57,4 milioni a decorrere dal 2031.

Articolo 37

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Prevede - da parte del Presidente del Consiglio o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità - l'elaborazione di un **Piano strategico nazionale per la parità di genere**, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

Conseguentemente è disposto un incremento di **5 milioni annui** dal 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Elaborato con il contributo, oltre che delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione, il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche "per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale".

Per tali fini, è prevista l'istituzione (presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio) di una **Cabina di regia**

inter-istituzionale e di un **Osservatorio nazionale** per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

L'Osservatorio si avvale di un **Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle imprese**, al fine di realizzare "un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policies* adeguate a ridurre il *gap* di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità".

Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo, "con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati".

Articolo 38

(Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Ridenomina in **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013), specificandone una cadenza almeno triennale.

Conseguentemente è disposto un incremento di **5 milioni annui** dal 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

L'obbligo di trasmissione annuale da parte del Ministro delegato per le pari opportunità alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano (art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 93) è soppresso.

Si prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio di una **Cabina di regia** inter-istituzionale e di un **Osservatorio** sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Articolo 41

(Anno europeo dei giovani; Fondo contro le dipendenze tra i giovani)

Stanzia 5 milioni per il 2022 ai fini della celebrazione, in tale anno, dell'**Anno europeo dei giovani**.

Ed istituisce - con uno stanziamento di 2 milioni sia per il 2022 sia per il 2023 - un **Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto**

delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni (accresciutesi durante la pandemia da Covid-19)

Articolo 42

(Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila)

Istituisce, **con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale.**

Gli sono attribuite funzioni sia connesse all'organizzazione e alla formazione nell'ambito del servizio civile universale sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.

Il Centro è inoltre chiamato a concorrere alla realizzazione del progetto di potenziamento del servizio civile universale previsto entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Una specifica convenzione fra tre soggetti - il comune dell'Aquila; la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio - stabilirà le modalità di fruizione delle **unità immobiliari** destinate al Centro (nella relazione tecnica si legge di una dotazione di circa 2.500 alloggi, destinati per ciascun anno del triennio a circa cinquantamila giovani alternantisi nel reclutamento nazionale).

Per gli oneri di gestione e di funzionamento del Centro, è previsto un incremento di **5 milioni annui** a decorrere dal 2022, in capo al Fondo nazionale per il servizio civile.

Ulteriori misure attuative nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro sono demandate a decreti del Ministro per le politiche giovanili.

Articolo 48

(Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità)

Entro un novero di articoli (47, 48, 49 e 50) afferenti alla disabilità, l'articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza (istituito dalla legge di bilancio 2020: art. 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019) la nuova denominazione di "**Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità**", disponendone il

trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Fondo è **incrementato di 50 milioni annui** a decorrere dal 2022, al fine di dare attuazione ai venturi interventi legislativi in materia di disabilità, posto che la Nota aggiuntiva al DEF ha preannunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità (che è stato presentato dal Governo il 2 novembre 2021: [A.C. 3347](#), del quale si è avviato presso la Camera dei deputati l'esame in sede referente).

Articolo 122 *(Fondo editoria)*

Istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**, con una dotazione pari a 90 milioni per il 2022 e 140 milioni per il 2023.

Il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali (anche di nuova costituzione) orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media*, al sostegno delle ristrutturazioni aziendali e degli ammortizzatori sociali nonché della domanda di informazione.

Articolo 124 *(Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione)*

Prevede 5 milioni il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024, quali **incremento** della dotazione del **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** (aggiuntivo dunque rispetto allo stanziamento di 50 milioni, previsto per il 2020 dalla norma istitutiva - recata dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di: condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali; diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; realizzazione ed erogazione di servizi in rete; accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti, riguardo al sistema di pagamento elettronico, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, al

sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), all'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione).

Articolo 129

(Profughi afgiani: incremento del Fondo asilo)

Incrementa la dotazione del **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** di circa **30 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori **2.000 posti** nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in **Afghanistan**.

Si tratta di incremento ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 per il triennio 2021-2023 (ossia: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023), strumentale all'attivazione in quel caso di 3.000 nuovi posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, destinati all'accoglienza di un afflusso di accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

Articolo 151

(Finanziamento del Piano triennale per la lotta contro gli incendi)

Istituisce un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, (dei quali 40 per il 2022) per finanziare il **Piano triennale** di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva **contro gli incendi boschivi** (previsto dal decreto legge n. 120 del 2021).

Con il d.P.C.m. approvativo del Piano dovrà, in sede di ripartizione delle risorse, tener conto delle risorse iscritte sul bilancio del Ministero dell'interno per il rinnovo della **flotta elicotteri**; l'aggiornamento tecnologico dei **velivoli**; l'aumento della capacità operativa delle squadre del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Articolo 175 **(Indennità dei sindaci)**

Senza soffermarsi su alcuni articoli relativi agli enti locali, il cui vaglio rimane competenza della 5a Commissione - come l'articolo 170 recante contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, o l'articolo 174, recante incremento di risorse per i Comuni sotto i 5.000 abitanti in difficoltà economiche - vale senz'altro richiamare l'articolo 175.

Esso prevede che l'**indennità di funzione dei sindaci** metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale riferita al trattamento economico complessivo dei **presidenti delle regioni**. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, con l'applicazione delle percentuali vigenti.

Si tratta di tematica ben nota alla Commissione Affari costituzionali del Senato, la quale in sede redigente nella seduta del 13 ottobre 2021 ha adottato un testo base, unificando diversi disegni di legge d'iniziativa parlamentare (A.S. nn. 2310, 2245, 2266, 2346, 2361, 2393).

Dunque il disegno di legge di bilancio prevede che - a decorrere dal 2024 a regime integrale - **l'indennità di funzione dei sindaci** metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, individuato dalla Conferenza Stato-regioni con le delibere del [30 ottobre 2012](#) e [6 dicembre 2012, n. 235](#), secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 174 del 2012 (e pari, al massimo, a 13.800 euro lordi mensili).

Le percentuali delle indennità massime sono stabilite come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni:

- 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

- 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

(Per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, dunque, le percentuali non collimano con quelle previste nel testo unificato all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato).

La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

L'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci è adottato in misura **graduale per il 2022 e 2023**.

Infatti è incrementata al 45 per cento nell'anno 2022; al 68 per cento nell'anno 2023.

A decorrere dall'anno 2022, peraltro, l'indennità *può* essere corrisposta nelle integrali misure sopra ricordate, "nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

Inoltre si prevede che le indennità di funzione dei **vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali** siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate sopra, con l'applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.

L'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Il maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione è valutato in **100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**.

A fronte di tali spese, si provvede al corrispettivo incremento del Fondo istituito per coprire l'incremento dell'indennità dei sindaci dei piccoli comuni, di cui all'articolo 57-*quater* del decreto legge n. 124 del 2019 (che ha incrementato l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).

Articolo 177

(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di intimidazione)

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo** con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli **amministratori locali vittime di atti intimidatori**.

L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori (di cui all'art. 6 della legge n. 105 del 2017) ha reso un rapporto di monitoraggio per i primi nove mesi del 2021 (aggiornato dunque al 30 settembre).

Esso riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).

Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).

Ad esserne maggiormente investiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).

Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui *social network/web* in 107 casi (20%) di cui 71 mediante *facebook*; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%).

Articolo 189

(Risorse per personale dirigente di Forze di polizia)

Prevede uno stanziamento aggiuntivo di **10 milioni** a decorrere dall'anno 2022, per l'**area negoziale dirigenziale**, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023, da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2017), nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate (art. 46, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2017).

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già stanziate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019 concernente i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Esse incrementano le risorse di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 (dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 n. 205 del 2017).

Si legge nella relazione illustrativa che la disposizione tiene conto dell'ordine del giorno, presentato in sede di approvazione della legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, con il quale il Governo si è impegnato a presentare alla prima favorevole occasione una proposta normativa volta anche a valutare la necessità di stanziamento di eventuali risorse aggiuntive per l'attuazione delle procedure negoziali dirigenziali rispetto a quelle già autorizzate per il triennio 2021-2023.

Il disegno di legge di bilancio inoltre reca le **Tabelle A e B**, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale per i singoli Ministeri.

Queste le poste riferite al **Ministero dell'interno**:

TABELLA A:

17,026 milioni per il 2022;
19,740 milioni per il 2023;
19,740 milioni per il 2024.

TABELLA B:

45 milioni per il 2022;
50 milioni per il 2023;
60 milioni per il 2024.

Altresì alcune finalizzazioni presenti in **Tabella A** in capo al **Ministero dell'economia e delle finanze** possono essere qui rammentati alcuni accantonamenti, destinati all'attuazione de: l'intesa con la Chiesa d'Inghilterra (il cui disegno di legge, approvato dal Senato, è all'esame della Camera: A.C. n. 3319); le deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812), per 8 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024; disposizioni in materia di procedimento elettorale e di esercizio di voto fuori dal Comune di residenza (A.S. n. 859), per 0,73 milioni per ciascun anno del triennio.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese complessive in termini di **competenza** pari a:

- 30.551,5 milioni per il 2022;
- 28.482,1 milioni per il 2023;
- 28.505,7 milioni per il 2024.

Più in dettaglio, le spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2022-2024 si configurano in termini di *competenza* nel modo che segue:

Spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2022-2024

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2021 (PREVISIONI)	PREVISIONI ASSESTATE 2021	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2022	EFFETTI DDL BIL 2022/ BIL legisl. vig.	DDL DI BILANCIO 2023	DDL DI BILANCIO 2024
Spese correnti	24.562,2	27.031,2	24.441,8	659,6	24.153,3	24.491,1
Spese in c/capitale	5.477,7	5.538,3	6.090,1	650,0	4.308,3	3.992,9
Rimborso passività finanziarie	19,2	19,2	19,3	---	20,4	21,5
SPESE COMPLESSIVE	30.059,2	32.558,8	30.551,5	1.309,6	28.482,1	28.505,7

Le spese *finali* - date dalla somma di spese correnti e spese in conto capitale - sono determinate in competenza in 30.532,1 milioni.

Esse ammontano a circa il 3,7 per cento del corrispettivo ammontare complessivo del bilancio dello Stato.

Rispetto alla legislazione vigente, si determina con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio un aumento per il 2022 di 659,9 milioni di spesa in conto corrente e di 650 milioni di spesa in conto capitale.

In termini non già di competenza ma di **cassa**, il totale delle spese complessive è pari a:

30.981,3 milioni nel 2022;

28.442,0 milioni nel 2023;

28.499,7 milioni nel 2024.

Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2022

L'**articolo 207** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") sono **riassegnate** con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) nell'ambito della missione **Soccorso civile** (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2022. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2022 dal Fondo di cui all'art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2022).

Il **comma 4** autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle

speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,5 milioni di euro per il 2022, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 52,9 milioni di euro per il 2022.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2022, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** autorizza per il 2022 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2022 pari a 13,4 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi**

nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (*ex art. 43, co. 13, L. 181 del 1981*), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2021.

Infine si ricorda la previsione posta dall'**articolo 218, comma 5**, secondo cui le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

Analisi della spesa per Missioni e Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2022** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2021**.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna **missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

(*)	Missione/Programma	2021		2022	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGEN.	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	861,2	912,5	705,6	705,6
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	861,2	912,5	705,6	705,6
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	15.573,7	17.429,7	14.978,5	16.258,2
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35,3	35,9	38,6	38,6
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	70,9	72,4	112,8	112,8
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.467,4	17.321,2	14.827,1	16.106,8
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	8.775,9	9.196,6	8.756,5	8.591,2
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.581,1	7.980,2	7.5672,4	7.397,7
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	483,6	486,1	469,5	469,5
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	711,1	730,2	724,5	724,5
4	Soccorso civile (8)	2.690,4	2.895,7	2.804,1	2.866,1
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	15,4	15,4	6,3	6,3
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.675,0	2.880,2	2.797,7	2.859,7
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.931,0	1.948,6	1.866,8	1.905,8
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.931,0	1.948,6	1.866,8	1.905,8
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	226,8	205,4	223,7	223,7
6.1	Indirizzo politico (32.2)	34,1	37,1	36,6	36,6
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	192,7	168,3	187,1	187,1

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

STANZIAMENTI ISCRITTI NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI DI INTERESSE DELLA 1A COMMISSIONE

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2022** a legislazione vigente di **2.633,9 milioni** (egual valore per la competenza come per la cassa).

A partire dal 2017, la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il programma 1.1 relativo agli **Organi costituzionali**;
- il programma 1.3 relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili. L'incremento che si registra concerne la Presidenza del Consiglio.

(valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2021		2022	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGENTE	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.426,4	2.445,3	2.526,9	2.633,9
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.745,0	1.745,0	1.745,5	1.745,5
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	681,4	704,6	781,4	888,4

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.745,5 milioni** di euro per il

2022, con lievi variazioni per gli anni a seguire 2023: 1.748,4 milioni, e 2024: 1.749,5 milioni.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104), nel 2022 essi non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2021. Si mantengono stabili altresì negli altri due anni previsionali 2023 e 2024.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018; 2019; 2020; 2021; <u>2022</u>; 2023; 2024.
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	224	224
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16

Per la Corte costituzionale, per il periodo qui sopra considerato gli stanziamenti sono stati pari a 52,7 milioni fino al 2016. Indi hanno ricevuto un contenuto incremento, che per il triennio a venire è così modulato dal disegno di legge in esame: 58,5 milioni per il 2022, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente; 61,4 milioni per il 2023; 62,5 milioni per il 2024.

Per il CNEL lo stanziamento è di 7,1 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 (invariato rispetto alla scorsa legge di bilancio).

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta altresì il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinategli sono pari a 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 **Rapporti con le confessioni religiose** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.268,2 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente)⁴;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
 - ✓ **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**), le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 76,1 milioni per il 2022 (e 72,9 milioni nel 2023 come nel 2024), con un incremento di 10 milioni rispetto alla legislazione vigente;
 - ✓ **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano - per il 2022 - pari a 1,9 milioni, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 3,1 milioni (senza che le sezioni del bilancio apportino variazione a tali previsioni).

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

Ad esempio nella missione *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma *Sicurezza democratica* (7.4) si segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁵.

Tale capitolo nel bilancio a legislazione vigente espone una previsione di competenza di circa 874 milioni per il 2022 (e 875,1 milioni sia per il 2023 sia per il 2024). Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Il capitolo 1672 reca invece appostamento per l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021), cui sono destinati 41 milioni nel 2022, 70 milioni nel 2023, 84 milioni nel 2024.

Nel programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si ricordano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.): il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 6,2 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA**: il capitolo 5217 espone previsioni di competenza pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio, senza variazione rispetto alla legislazione vigente;
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680): 211,8 milioni per ciascun anno del triennio, senza variazione rispetto alla legislazione vigente;
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707): 15,6 milioni per ciascun anno del triennio, senza variazione.

Possono altresì ricordarsi:

⁵ Cfr. la legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, ai sensi della quale il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, sentiti i responsabili Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

- trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari a 325,3 milioni per il 2022; 326,7 milioni nel 2023; 327,2 milioni nel 2024 (senza che le sezioni del bilancio apportino variazioni);
- il *Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum* (cap. 3020) (nell'ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"): stanziamento pari a 300 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024, senza variazione.

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 6 (Soccorso civile)* al programma **Protezione civile** (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza, ricordando qui solo il 2022, ammontano a 3,2 miliardi (con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per 145,9 milioni);

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 10 (Comunicazioni)* al programma **Sostegno al pluralismo dell'informazione** (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2022 ammonta a 360,3 milioni (con un incremento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di 90 milioni).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), reca i seguenti stanziamenti: 195,6 milioni per il 2022; 149,8 milioni per il 2023; 162 milioni per il 2024;

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)* al programma **Garanzia dei diritti dei cittadini** (14.2) (converge qui la voce relativa alla riparazione per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile del giudice e violazione dei diritti umani), che per il 2022 ammontano a 137,6 milioni, od al programma **Tutela della privacy** (14.5), con 36,2 milioni per il 2022.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura).

Rifinanziamenti disposti con la Sezione II

Con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono effettuarsi **variazioni quantitative della legislazione vigente**, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti.

Esse costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- ✓ rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa preesistenti (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- ✓ risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio (A.S. n. 2448 - Tomo III), per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

Per profili suscettibili di interesse per la 1a Commissione, possono qui ricordarsi i seguenti **rifinanziamenti**:

<i>RIFINANZIAMENTI</i>		<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025 e seguenti</i>
INTERNO					
L n. 189 del 2002 art. 38 - Completamento e ammodernamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/2) - (scad. variazione 2026)	LV	8,5	8,5	8,5	85,0
	Rif.	7,3	18,3	23,3	13,3
L. fin. n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/3) - (scad. variazione 2025)	LV	2,0	2,0	2,0	20,0
	Rif.	1,7	1,7	1,7	1,7
D.L. n. 120 del 2021 art. 2 c. 1 - Acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - (cap-pg: 7325/37) - (scad. variazione 2025)	LV	0	0	0	0
	Rif.	62,0	65,0	70,0	32,5
ECONOMIA E FINANZE					
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 - Fondo per le politiche giovanili (*) - (Cap-pg: 2106/1)	LV	35,9	35,9	35,9	35,9
	Rif.	50,0	50,0	25,0	25,0

RIFINANZIAMENTI		2022	2023	2024	2025 e seguenti
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1134 - Violenza di genere (*) - (Cap-pg: 2016/1) - (Variazione Permanente)	LV	2,0	2,0	0	0
	Rif.	-	-	2,0	2,0
DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 "Politiche Pari opportunità " (*) - (Cap-pg: 2108/2) - (Variazione Permanente)	LV	7,1	7,1	7,1	7,1
	Rif.	-	2,9	2,9	2,9
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter - Attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana." - APP Immuni (*) - (Cap-pg: 2010/1) -	LV	15,8	15,8	15,8	15,8
	Rif.	3,0	-	-	-
D.Lgs. 117/2017, art. 81: Credito di imposta social bonus Terzo settore (cap.3874/1) (vedi defianziamento)	LV	29,9	29,9	29,9	299,0
	Rif.	-	-	-	9,1
SVILUPPO ECONOMICO					
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/ter - Digitalizzazione delle amministrazioni statali - (Cap-pg: 7031/5)	LV	0	0	0	0
	Rif.	8,0	7,0	-	-
LAVORO					
L. n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. g - Istituzione fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore - (cap-pg: 5247/1) - (variazione permanente)	LV	35,0	35,0	35,0	350,0
	Rif.	5,0	5,0	5,0	50,0